ALL. A deliberazione di C. C. n del

Comune di Canicattini Bagni

(Siracusa)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del)

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Scopo del regolamento
TITOLO II: PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA
Art. 3 – Misura dell'imposta
Art. 4 - Presupposto oggettivo dell'imposta
Art. 5 - Presupposto soggettivo dell'imposta
Art. 6 - Misura e periodo di applicazione dell'imposta
Art. 7 – Tariffe
Art. 8 - Esenzioni
TITOLO III: GESTIONE DELLA TASSA
Art. 9 - Responsabile dell'entrata
Art. 10 – Soggetto passivo
TITOLO IV: RISCOSSIONE
Art. 11 - Versamento dell'imposta
Art. 12 - Compensazioni
Art. 13 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive
Art. 14- Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.
TITOLO V: CONTROLLI E ACCERTAMENTI
Art. 15 - Verifiche e controlli
Art. 16 - Sanzioni
Art. 17 - Contenzioso
TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2
Scopo del Regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.

TITOLO II
PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 3
Misura dell'imposta

1. L'istituzione dell'imposta di soggiorno nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento compete al Consiglio Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale e tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonchè del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i bed and breakfast, i residence ed i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".
3. Al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre competente alla Giunta Comunale approvare la misura delle tariffe.
4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 4
Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Canicattini Bagni, fino ad un massimo

di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Art. 5
Presupposto soggettivo dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Canicattini Bagni e non sono residenti nel Comune stesso.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5- ter, del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta - campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, aree di sosta (camper service), bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, villaggi turistici, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve ubicati nel territorio del Comune di Canicattini Bagni

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture recettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali", giusto art.4, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011.

Art. 6
Misura dell'imposta e periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale per tutto l'anno solare (dal 01/01 al 31/12) ed è rivolta ad ogni soggetto che alloggia nelle strutture ricettive per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo art. 8.
2. Le eventuali variazioni delle tariffe sono disposte dal competente organo del Comune entro i termini di legge. Le variazioni disposte entro il 31 dicembre avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre quelle adottate ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive per ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Articolo 7
Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi ad 1 e 2 stelle;
Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 e 4 stelle;
Euro 2,50 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso;
Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, aree attrezzate e simili;
Euro 1,50 al giorno per persona negli agriturismi o in strutture per il turismo rurale;
Euro 1,50 al giorno per persona nei B&b;
Euro 2,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze, nelle case per ferie,

Euro 2,00 al giorno per persona nelle strutture non ricettive relative agli immobili:
- destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;
- in locazione esclusivamente per finalità/destinazione turistiche (locazioni turistiche) e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Art. 8
Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati:
   - **a)** i minori entro il 12° anno di età non compiuto**;**
   - b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva ricadente sul territorio comunale di Canicattini Bagni;
   - c) il personale appartenente alle Forze armate e di Polizia Statali e Locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i volontari di Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
   - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
   - e) i minori di 18 anni componenti di gruppi sportivi partecipanti a tornei sportivi organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
   - f) i gruppi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie inferiori e superiori) in visita didattica;
   - g) gli autisti di pullman e/o accompagnatori turistici;
   - h) il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da calamità naturale;
   - i) le persone con disabilità o invalidità (100%), purché fornite da idonea documentazione medica, con relativo accompagnatore;
   - j) i cittadini residenti nel comune di Canicattini Bagni;
   - k) per i soggetti di cui alla lettera f) l'esenzione potrà essere chiesta previa attestazione del dirigente scolastico prima della data dell'evento;
   - l) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie convenzionate site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore, purché fornite da idonea documentazione e/o autocertificazione;
   - m) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente, purché fornite da idonea documentazione e/o autocertificazione;
   - n) i soggetti che pernottano per oltre sette notti consecutive, precisando che l'esenzione opera dall'ottavo giorno di pernottamento.

TITOLO III
GESTIONE DELLA TASSA

Art. 9
Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso è individuato nel responsabile del servizio Turismo.
2. I funzionari comunali responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia

della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., entro i quindici giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art.10
Soggetto passivo

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Canicattini Bagni che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 7.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore delle strutture ricettive, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Canicattini Bagni .

TITOLO IV
RISCOSSIONE

Art. 11
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di **Canicattini Bagni** devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta e rilascia apposita quietanza ai clienti delle somme incassate. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva, che è, altresì, obbligato alla rendicontazione periodica degli incassi.
4. Il versamento al Comune di Canicattini Bagni delle somme incassate dovrà essere eseguito con cadenza trimestrale con le seguenti modalità:
a) mediante pagamento tramite il sistema pagoPA
b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Canicattini Bagni
5. Le scadenza di versamento dell'imposta di cui al comma precedente sono così disciplinate:

Periodo 1 gennaio – 31 marzo entro il 15 aprile;
Periodo 1 aprile – 30 giugno entro il 15 luglio;
Periodo 1 luglio – 30 settembre entro il 15 ottobre;
Periodo 1 ottobre – 31 dicembre entro il 15 gennaio.
6. Tutte le comunicazioni relative alla rilevazione, incasso, rendicontazione o altro verranno inoltrata dai gestori delle strutture ricettive al Comune esclusivamente sulla base di apposita modulistica appositamente predisposta dagli uffici comunali competenti e pubblicata sul sito web istituzionale.

Art. 12
Compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione, ai sensi del vigente regolamento comunale, con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare il modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
3. In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.

Art. 13
Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. I soggetti operanti presso le strutture ricettive incaricati della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, correlata al maneggio di denaro pubblico, e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate a Canicattini Bagni sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, mediante la compilazione di apposito modello, il numero di coloro che hanno alloggiato presso le proprie strutture, specificando il periodo di permanenza.
4. La trasmissione del modello sopra richiamato potrà avvenire a mezzo posta certificata (PEC) o telematicamente attraverso portale messo a disposizione dal Comune di Canicattini Bagni , entro il quindicesimo giorno, del periodo successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato.
5. Il gestore che non riversi al Comune le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno risponde di danno erariale che va tempestivamente segnalato agli organi di controllo dai funzionari comunali competenti.

Art. 14
Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che vi hanno alloggiato apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno applicata specificando che si tratta di "operazione fuori campo dell'IVA".

TITOLO V
CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 15
Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta ai sensi di legge. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 12.
3. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 16
Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva.

Art. 17
Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia, emanate dal Comune ed eventualmente in contrasto con il presente regolamento.